



ASSOCIAZIONE TRA MILITARI A CARATTERE SINDACALE
“SINDACATO NAZIONALE GUARDIACOSTE”
SI.NA.G.

Segreteria Nazionale Prot. 23/2021 – 28.10.2021

Al
**Signor Ministro pro-tempore
del Ministero della Difesa**
Via XX Settembre 8
00187 - ROMA –
udc@postacert.difesa.it

**Ministero per la Pubblica Amministrazione
Dipartimento della Funzione Pubblica**
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 - ROMA-
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Via Marsala 104
00185 – ROMA -
stamadifesa@postacert.difesa.it

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
c/o Palazzo Marina
00196 - ROMA –
maristat@postacert.difesa.it

e, p.c.
**COMANDO GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO**
Viale dell'Arte 16
00144 - ROMA –
cgcp@pec.mit.gov.it

Argomento: Concertazione per il rinnovo contrattuale relativa al triennio 2019 – 2021 del Comparto Difesa – Articolo 4, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999, n.255, verticalizzazione” delle indennità supplementari (previste dalla legge 78/83). percentuale di maggiorazione prevista dalla legge 78/83, riferita all’operativa di base spettante in relazione al grado rivestito ed all’anzianità di servizio degli Ufficiali, Sottufficiali e Graduati dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, in possesso del brevetto militare di incursore, operatore subacqueo o di aerosoccorritore, che prestano o hanno prestato servizio presso i Reparti Incursori e Subacquei nonché presso centri e nuclei di aerosoccorso (art. 9, comma 2, legge 23 marzo 1983, n.78).-

P.E.C.

Il.mi Sig.ri Ministri e Capi di Stato Maggiore



ASSOCIAZIONE TRA MILITARI A CARATTERE SINDACALE “SINDACATO NAZIONALE GUARDIACOSTE” SI.NA.G.

Il Sindacato Nazionale Guardiacoste – SI.NA.G., nell’adempiere alle proprie finalità statuarie in rappresentanza dei propri iscritti, ritiene doveroso portare all’autorevole attenzione di codesti Dicasteri e degli AA.CC di vertice della Difesa e della Marina Militare una sostanziale criticità, emersa nei confronti del personale militare appartenente alle figure professionali in possesso del brevetto militare di Incursore, Operatore Subacqueo e di Aerosoccorritore, in ordine al mancato trascinarsi dei periodi di servizio svolti in particolari condizioni e situazioni di impiego operativo.

Nello specifico la vexata quaestio vede interessati, allo stato attuale, Ufficiali, Sottufficiali e Graduati dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, in possesso del brevetto militare di incursore, operatore subacqueo e di aereosoccorritore, che prestano o hanno prestato servizio presso i Reparti Incursori, Subacquei e Centri e nuclei di Aereosoccorso (art. 9, comma 2, legge 23 marzo 1983, n.78).

E’ d’uopo evidenziare che ciascun militare, dal punto di vista amministrativo, si caratterizza per un profilo sostanziale duale sul quale incide il fare operativo e la corrispondente “indennità operativa”, quale compenso economico per il rischio, per il disagio e per le responsabilità connesse alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio svolto.

Le indennità operative sono disciplinate dalla legge 23 marzo 1983, n.78, e sono così suddivise e ripartite:

- Art.2 operativa di base;
- Art.3 operativa di campagna e supercampagna;
- Art.4 imbarco (superficie, COMFORPAT, COMFORDRAG, sommergibili);
- Art.5 aeronavigazione;
- Art.6 volo;
- Art.7 controllo spazio aereo;
- Art.8 supplementare di marcia e prontezza operativa;
- Art.9 supplementare per truppe da sbarco, unità anfibia, incursori e subacquei;
- Art.10 supplementare di comando navale, mancato alloggio e fuori sede;
- Art.11 supplementare per servizio idrografico e per particolari incarichi;
- Art.13 supplementare per pronto intervento aereo;
- Art.14 per allievi piloti, navigatori, osservatori e paracadutisti;
- Art.15 volo oraria;



ASSOCIAZIONE TRA MILITARI A CARATTERE SINDACALE
“SINDACATO NAZIONALE GUARDIACOSTE”
SI.NA.G.

- Art.16 supplementare per servizi presso poligoni permanenti, installazioni e infrastrutture militari, stazioni radio e radar.

Come si evince dall'elenco delle summenzionate indennità, congiuntamente alle c.d. “fondamentali”, le stesse hanno carattere di “fisse e continuative”, percepite per tutto il periodo di permanenza del militare in quella determinata destinazione operativa, lo stesso ha diritto a percepire le ulteriori indennità che si definiscono “supplementari” le quali, nell’ottica del legislatore, hanno la funzione di compensare particolari posizioni/condizioni, anche occasionali e temporanee, in cui versa il militare e che distinguono l’interessato per una “particolarità operativa” non altrimenti riconducibile nell’ambito della più generale indennità “fondamentale”.

L’articolo 4, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999, n.255, ha stabilito la “verticalizzazione” delle indennità supplementari (previste dalla legge 78/83). Pertanto, con decorrenza 1 gennaio 1999, tali indennità non sono state più definite in misura forfettaria, bensì secondo la percentuale di maggiorazione prevista dalla legge 78/83, riferita all’operativa di base spettante in relazione al grado rivestito ed all’anzianità di servizio.

Quindi il “valore economico” di ciascuna indennità fondamentale e/o supplementare, ha come soglia di riferimento l’indennità operativa di base (ultimo aggiornamento – tabella 1 dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 1 ottobre 2010, n.185), nelle misure stabilite per gli ufficiali e sottufficiali, maggiorandola di una percentuale prefissata dalla legge (legge 78/83 e successive modifiche con i vari D.P.R. di concertazione), in funzione delle varie tipologie di impiego.

Essendo le c.d. supplementari di ordine sussidiario rispetto alle c.d. fondamentali, la loro misura economica è decisamente inferiore – o almeno così dovrebbe essere in teoria – a quella delle indennità fondamentali. I percettori dei suddetti emolumenti, com’è noto, godono dell’applicazione in loro favore del meccanismo della c.d. trascinarsi.

Il legislatore italiano, attraverso il meccanismo del trascinarsi ha inteso riconoscere delle maggiorazioni, da calcolarsi sull’indennità di impiego operativo di base, in favore di quel personale che, a seguito di un cambio di impiego correlato alla percezione di una diversa indennità operativa risulti destinatario di un decremento economico.



ASSOCIAZIONE TRA MILITARI A CARATTERE SINDACALE “SINDACATO NAZIONALE GUARDIACOSTE” SI.NA.G.

In sostanza il c.d. trascinamento, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, «assolve ad una funzione meramente perequativa in favore del personale che, avendo in passato prestato servizi che comportano l'attribuzione di una indennità speciale, superiore a quella operativa di base, non viene più impiegato nello svolgimento di quei particolari servizi. Tale personale, ritornando a percepire la sola indennità di base perderebbe, così, parte degli emolumenti in precedenza ottenuti. In tale quadro interviene il meccanismo del c.d. trascinamento che contempera il decremento economico subito. La maggiorazione, peraltro, essendo attribuita in relazione agli anni di servizio prestati in impieghi particolari (fino a 20 anni) può, complessivamente, essere maggiore della nuova indennità speciale spettante. E di qui il secondo meccanismo perequativo, consistente nella possibilità di optare per il suo mantenimento» (C.d.S. Sez. IV, n.8236/2006).

Il principio sancito dal legislatore, dunque, è quello di mantenere, attraverso un ovvio percorso di anzianità, lo status amministrativo via via guadagnato dall'avente diritto. Il c.d. trascinamento, dal punto di vista giuridico, opera, o almeno così dovrebbe essere, soltanto sulle indennità c.d. fondamentali data la natura accessoria (e teoricamente poco influente dal punto di vista economico) delle indennità c.d. supplementari.

L'indennità supplementare per incursori – subacquei - aereosoccorritori, disciplinata dall'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n.78 (recante l'aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare), tuttavia, è un'indennità che a dispetto della sua veste giuridico - formale di c.d. supplementare, in realtà, delinea, decisamente meglio delle indennità c.d. fondamentali, la funzione operativa peraltro specificata svolta dal personale incursore e subacqueo.

Quanto sopra, del resto, non a caso è confermato dalla peculiare circostanza che l'indennità in parola, sebbene rientri tra quelle c.d. supplementari, ha una misura economica decisamente più elevata a molte delle indennità fondamentali. Ciò in quanto, proprio per la sua essenza e per la ratio ad esso sottesa, è volta a “**compensare**” la stressante attività svolta dal



ASSOCIAZIONE TRA MILITARI A CARATTERE SINDACALE “SINDACATO NAZIONALE GUARDIACOSTE” SI.NA.G.

personale militare specialista di specie che coinvolge, come poche altre attività, oltre che il fisico del soggetto, anche la psiche.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, la funzione e il meccanismo del c.d. trascinamento, ovvero il riconoscimento all'avente diritto di alcune maggiorazioni da calcolarsi sull'indennità economica più elevata, appaiano in tutta evidenza tradite nel momento stesso in cui viene impedito al personale incursore, subacqueo ed aereosoccorritore di trascinare l'indennità maggiormente remunerativa per gli operatori ovvero, appunto, l'indennità supplementare.

L'indennità supplementare in parola, inoltre, a differenza delle indennità supplementari spettanti ad altri militari, ha una natura tutt'altro che episodica ed infatti, è anch'essa assolutamente “fissa e continuativa” visto che il legislatore ha espressamente riconosciuto che l'incursore, il palombaro/sommozzatore ed aereosoccorritore fossero considerati, alla stregua del pilota, meritevoli di una specifica retribuzione indipendentemente dal singolo episodio (di volo o, nel caso in specie, l'immersione).

La difficoltà di riconoscere l'operatività ovvero l'estensione del meccanismo del c.d. trascinamento dell'indennità supplementare e non di quella fondamentale, nel nostro ordinamento giuridico, tra l'altro, è stato già superato dal legislatore italiano. Dopo l'entrata in vigore della legge del 23 marzo 1983, n.78, ci sono state ben due “modifiche” per trascinamento di particolari impieghi operativi. La prima modifica mediante l'art. 5 comma 10 del D.P.R. 13 giugno 2002, n.163, ha esteso il trascinamento anche al personale già percettore dell'indennità c.d. supplementare di pronto intervento aereo e la seconda modifica mediante l'art. 9 comma 12 e 13 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, ha esteso il trascinamento anche al personale che svolge servizio presso gli istituti militari di pena.

Ne discende, quindi, che il mancato riconoscimento del trascinamento dell'indennità in parola ovvero il mancato inserimento di detta indennità tra quelle che danno titolo al trascinamento priva gli incursori, i sommozzatori e gli aereosoccorritori del godimento di un diritto, quello del c.d. trascinamento dell'indennità economicamente più elevata che, per l'attività espletata, evidentemente gli compete.



ASSOCIAZIONE TRA MILITARI A CARATTERE SINDACALE “SINDACATO NAZIONALE GUARDIACOSTE” SI.NA.G.

In particolare, occorre richiamare quanto stabilito dall'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n.78, rubricato «**Indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfobie e per incursori subacquei**», il quale testualmente dispone al comma 2 «Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, spetta un'indennità supplementare mensile nella misura del 180 per cento della indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. La stessa indennità supplementare spetta anche agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i predetti reparti, centri e nuclei, ma non in possesso del brevetto di incursore o di subacqueo o di aerosoccorritore, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni (...)» da cui si evince, come detto, che a coloro i quali sono in possesso di “brevetto” l'indennità spetta in misura fissa e continuativa e non legata ad una “**effettiva**” partecipazione giornaliera alle attività operative connesse.

Nel momento in cui i percettori dell'indennità supplementare in oggetto cessano di percepire tale emolumento, non hanno più alcun diritto alla corresponsione della medesima indennità supplementare, né di parte di essa, benché ne abbiano goduto “con continuità” per il periodo di permanenza nella situazione operativa di godimento e subendo, di conseguenza, quel decremento economico che invero il legislatore aveva indicato, legiferando di concerto, di voler prevenire.

Infatti, quando è stato esteso il trascinamento al personale percettore dell'indennità supplementare per pronto intervento aereo, con l'art. 3 del D.P.R. 20 novembre 2003, n.349, è stata fornita l'interpretazione autentica dell'art. 5, comma 10, del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, ed ha espressamente circoscritto al solo personale percettore dell'indennità fondamentale di aeronavigazione o di volo di cui agli artt 5 e 6 della legge 23 marzo 1983, n.78, e di una delle indennità supplementari previste dall'art. 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della medesima legge, la percezione della stessa indennità supplementare, per un periodo non superiore ad un ventennio,



ASSOCIAZIONE TRA MILITARI A CARATTERE SINDACALE
“SINDACATO NAZIONALE GUARDIACOSTE”
SI.NA.G.

in misura pari ad un ventesimo dell'intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato.

Com'è noto, la disposizione sopra citata (art. 3 del D.P.R. 20 novembre 2003, n.349), espressamente stabilisce quanto segue: «Il comma 10 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpreta nel senso che il personale percettore dell'indennità fondamentale di aeronavigazione o di volo di cui agli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e di una delle indennità supplementari previste dall'articolo 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della medesima legge, quando cessa di percepire la predetta indennità supplementare, ha diritto alla corresponsione della medesima indennità supplementare in misura pari ad un ventesimo dell'intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennità e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni anteriormente alla data di entrata in vigore del comma 10 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. Il predetto trattamento si cumula con le indennità operative spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, nonché dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360. »

Tale disposizione, tuttavia, nella parte in cui non estende il medesimo trattamento giuridico economico anche al personale militare in possesso dei brevetti in esame, già percettore di una delle indennità fondamentali previste dalla legge 23 marzo 1983, n.78, e della indennità supplementare per subacquei ed incursori prevista dall'art. 9 della medesima legge, è illegittima per contrasto con l'art. 3 della Costituzione: «**Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese**».



ASSOCIAZIONE TRA MILITARI A CARATTERE SINDACALE “SINDACATO NAZIONALE GUARDIACOSTE” SI.NA.G.

Si può determinare, quindi, che negli anni, la categoria del palombaro/sommozzatore ed aereosoccorritore militare ha subito una vera e propria emarginazione e discriminazione stipendiale, rispetto a tutte le altre categorie che percepiscono particolari indennità operative e, nonostante faccia parte delle forze speciali assoggettate a particolari rischi di impiego operativo, non è mai stato destinatario di alcun provvedimento *ad hoc*:

- **non ha mai beneficiato del riconoscimento della trascinabilità**, nonostante che la stessa problematica fosse stata più volte evidenziata attraverso gli organismi di Rappresentanza Militare (Coir e Cocer) in seno alle varie concertazioni, e nonostante gli interventi normativi a favore di altre categorie di personale militare (per chi presta servizio di pronto intervento aereo e per chi presta servizio presso gli istituti militari di pena);
- **non ha mai beneficiato di alcun aumento in percentuale del brevetto**, a differenza di tutte le altre categorie del personale militare in particolari impieghi operativi, a seguito dei vari provvedimenti di concertazione approvati con Decreti del Presidente della Repubblica, dal 1996 ad oggi (vedasi tabella allegato 9);
- **non ha mai beneficiato di alcuna indennità supplementare mensile del brevetto**, come diversamente ha ricevuto il personale militare in possesso del brevetto militare di incursore (inclusi nell'identico articolo di specificità operativa ovvero l'articolo 9, comma 2, della legge sulle indennità operative) con l'indennità supplementare mensile nella misura lorda di euro 120,00 (art 6, comma 5 e 6, del **D.P.R. 11 settembre 2007, n.171**);

Pertanto, in conclusione, alla luce di quanto sopra argomentato, al fine di eliminare il nocuo elemento operato nei confronti del personale militare in possesso del brevetto di incursore – operatore subacqueo/sommozzatore - aereosoccorritore, la scrivente Organizzazione Sindacale (**SI.NA.G.**) chiede di poter ricomprendere nella concertazione per il rinnovo contrattuale relativa al triennio 2019 – 2021 del Comparto Difesa, sia sotto il profilo economico che normativo, il riconoscimento:



ASSOCIAZIONE TRA MILITARI A CARATTERE SINDACALE “SINDACATO NAZIONALE GUARDIACOSTE” SI.NA.G.

- **Elevare** la misura percentuale dell'indennità di cui all'articolo 9, comma 2, della legge sulle indennità operative, percepita dal personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore - operatore subacqueo – aereosoccorritore e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base;
- **del trascinamento** dei periodi di servizio svolti in particolari condizioni e situazioni di impiego operativo per compensare e conservare il valore economico del proprio stipendio laddove per motivi spesso sanitari, dovuti all'usura fisica/mentale e/o ad infortuni sul lavoro, il personale, non percettore più dell'indennità e destinato ad altri incarichi, subisca un decremento economico ingiusto. Il personale militare, percettore dell'indennità per brevetto di incursore/subacqueo/aereosoccorritore, quando cessa di percepire la predetta indennità supplementare, ha diritto alla corresponsione della medesima indennità supplementare in misura pari ad un ventesimo dell'intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennità e fino ad un massimo di venti anni, compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente normativa. Il predetto trattamento si cumula con le indennità operative spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 23 marzo 1983, n.78, nonché dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n.360;
- **aumento in percentuale del brevetto**, per le categorie citate nell'articolo 9, comma 2, della legge sulle indennità operative (brevetto militare di incursore - operatore subacqueo - aereosoccorritore), con differenziazione in relazione all'effettiva esposizione a rischio.

A mero titolo di contributo si partecipa che la problematica si specie è stata anche sollevata in ambito parlamentare mediante la presentazione delle proposte di legge n.1255, presentata dall'Onorevole Salvatore Deidda, e n.1434, presentata della Senatrice Isabella RAUTI, nella XVIII Legislatura, ma ad oggi mai definiti dalle rispettive Commissioni.



ASSOCIAZIONE TRA MILITARI A CARATTERE SINDACALE
“SINDACATO NAZIONALE GUARDIACOSTE”
SI.NA.G.

A tal proposito di evidenza, anche, che in data 17 luglio 2019 che presso la Commissione Difesa della Camera dei Deputati si sono tenute le audizioni dell'Ammiraglio di Divisione Giacinto Ottaviani, all'epoca Capo del I Reparto dello Stato Maggiore della Difesa, e del Contrammiraglio Massimiliano Rossi, all'epoca Capo di Stato Maggiore del Comando Interforze per le operazioni delle forze speciali (Cofs), nell'ambito della discussione della risoluzione sul trascinarsi delle indennità supplementari. In tali sedi interlocutorie gli stessi Ufficiali Ammiragli auditi, in particolare nell'audizione dell'Amm. Div. OTTAVIANI, evidenziarono la disparità di specie operata nei confronti del personale militare in possesso del brevetto militare di incursore - operatore subacqueo – aereosoccorritore, laddove interpretarono la condivisione degli AA.CC. relativa all'estensione del beneficio di estensione del trascinarsi oggetto del D.D.L. in trattazione.

La scrivente Organizzazione Sindacale, in considerazione dei propri fini statuari, sente l'onere di evidenziare che l'accoglimento della presente istanza rappresenterebbe un tangibile primo segno di gratificazione del personale militare del brevetto militare di incursore - operatore subacqueo – aereosoccorritore.

Certi di un pronto riscontro porgiamo distinti saluti.

Quadro normativo di riferimento.

- **Legge 23 marzo 1983, n.78**
“Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n.187, relativa alle indennità operative del personale militare”
- **D.P.R. 10 maggio 1996, n.360**
“Recepimento del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica),...”
- **D.P.R. 16 marzo 1999, n.255**
“Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998/1999”
- **D.P.R. 13 giugno 2002, n.163**
“Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003”
- **D.P.R. 20 novembre 2003, n.349**



ASSOCIAZIONE TRA MILITARI A CARATTERE SINDACALE
“SINDACATO NAZIONALE GUARDIACOSTE”
SI.NA.G.

“Recepimento del provvedimento di concertazione integrativo per il personale non dirigente delle Forze armate”

- **D.P.R. 11 settembre 2007, n.171**

“Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)

- **D.P.R. 16 aprile 2009, n.52**

“Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007”;

- **D.P.R. 1 ottobre 2010, n.185**

“Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (biennio economico 2008-2009)

Roma, lì 28 Ottobre 2021



**Il Segretario Generale Nazionale
dr. Pasquale DE VITA**

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82